Studio BBM Associati

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: NUOVE REGOLE PER CREDITI AGGIUNTIVI

Parte 1

N. 215 | 19 Novembre 2026 | Altro

Con nota del 6 novembre 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce le modalità operative per il riconoscimento dei crediti ulteriori della patente nei cantieri, distinguendo tra crediti «fissi» e «mobili». Dal 2027, per i crediti fissi, le dichiarazioni dovranno essere presentate dal 1° al 31 gennaio, mentre i crediti mobili potranno essere richiesti durante l'anno.

Precisati i requisiti documentali, la durata dei benefici e gli effetti del mancato aggiornamento.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabile fino a un massimo complessivo di 100 crediti, secondo i criteri individuati dal D.M. di settembre 2024. La disciplina consente, in via ordinaria, l'operatività nei cantieri con una dotazione di almeno 15 crediti, ferma restando la disciplina delle eccezioni e delle conseguenze previste dal Testo unico sulla sicurezza.

Il sistema premiale contempla diverse modalità di incremento del punteggio: l'anzianità di iscrizione dell'impresa, l'assenza di provvedimenti di decurtazione nel tempo e il possesso di ulteriori requisiti qualificanti in materia di sicurezza, organizzazione e gestione dell'attività. Proprio su quest'ultima categoria interviene la nota INL del 6 novembre 2026, che fornisce specifiche indicazioni applicative sui crediti aggiuntivi.

Distinzione crediti fissi e mobili

La distinzione tra le due tipologie di crediti non dipende direttamente dalla durata, ma dal momento in cui il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo deve richiederne il riconoscimento.

Crediti fissi: sono quelli per i quali la richiesta deve essere effettuata in una finestra temporale predeterminata, coincidente con il mese di gennaio di ciascun anno, facendo riferimento alla situazione esistente nell'anno precedente.

Crediti mobili: sono quelli che possono essere richiesti in qualsiasi momento dell'anno, una volta acquisito il requisito che ne consente il riconoscimento.

Per i **crediti fissi,** la prima finestra utile per presentare le dichiarazioni sarà compresa tra il **1° e il 31 gennaio 2027**, con riferimento alla situazione rilevabile al 31 dicembre 2026. I crediti dichiarati nell'ambito di tale procedura avranno, secondo il calendario indicato dall'Ispettorato, un periodo di riferimento compreso tra il 1° febbraio e il 31 gennaio successivo, ferma restando la diversa durata sostanziale prevista per i crediti permanenti. I crediti fissi non permanenti dovranno essere aggiornati entro il 31 gennaio di ciascun anno. In mancanza dell'aggiornamento, il sistema procederà alla loro decurtazione automatica dal 1° febbraio.

Per i **crediti mobili**, invece, la richiesta può essere effettuata **in qualsiasi periodo dell'anno** successivo all'acquisizione del requisito.

La nota precisa che tali crediti possono essere dichiarati dal 2 novembre 2026.

Formazione aggiuntiva e riconoscimento dei crediti

Il requisito premiale presuppone la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno quattro corsi di formazione nell'arco di un triennio, riferiti ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi e alle specifiche mansioni. Il punteggio ordinario è pari a sei crediti, incrementabili di ulteriori due punti qualora la formazione coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. Possono essere considerati validi anche corsi previsti dalla normativa vigente, a condizione che la durata della formazione sia superiore al minimo richiesto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Sono previste precise condizioni richieste per lo svolgimento delle attività formative:

- i soggetti formatori devono rientrare tra quelli individuati dall'Accordo Stato-Regioni di aprile 2025;
- la formazione può essere erogata in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo;
- per le attività in presenza e in videoconferenza sincrona è previsto un massimo di 30 partecipanti;
- i docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal D.I. di marzo 2013;

- il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore ai fini dello specifico riconoscimento.
- Sono inoltre previsti due requisiti quantitativi: una frequenza minima del 90% delle ore programmate e il superamento della verifica finale con almeno il 70% delle risposte corrette.

Nel BBM Aggiorna di domani si prosegue la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuove-regole-per-crediti-aggiuntivi-prima-parte/